



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Spett.le

Direttore

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA E FONDAZIONE MONDINSIEME

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Via del Pozzo n. 71 – 41100 Modena, C.F. 00427620364 – P.IVA 00427620364, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Preside Prof.ssa Gabriella Aggazzotti, nata a Modena il 16/11/1946 autorizzato alla stipula del presente contratto;

E

la Fondazione Mondinsieme con sede legale in Via Marzabotto n.3. di Reggio Emilia, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto ospitante" rappresentata da Jean Leonard Touadi nato a Brazzaville Congo il 25-01-1959. con C.F TDOJLN59A25Z311V, in qualità di legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente contratto;

PREMESSO

– che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Gli adempimenti indicati nel precedente comma competono al soggetto ospitante, in luogo del soggetto promotore, nei casi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (tirocini "extracurricolari"); il soggetto promotore si obbliga a indicare al soggetto ospitante i nominativi dei soggetti che svolgeranno attività di tirocinio "extracurricolare" prima



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

dell'inizio del tirocinio stesso.

Articolo 2 - TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 26 luglio 2005, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita dal tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico - organizzativi, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- una scheda informativa sugli eventuali rischi nei luoghi dove verrà svolta l'attività lavorativa;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore dichiara di avere stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. 0147.0736954.08 rilasciata da Fondiaria Sai S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "polizza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

"Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"¹;

- polizza "Infortuni cumulativa" n. 2192/77/56733558, rilasciata da Unipol-UGF Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, a garanzia degli infortuni occorsi a Studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli partecipanti alle attività di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.²

Il soggetto ospitante dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € (*preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00*³) a copertura "Responsabilità civile verso terzi" n. rilasciata dalla Compagnia con scadenza al giorno per danni a persone e cose dei quali sia tenuta a rispondere.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

Il soggetto promotore provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.direzionelegale.unimore.it>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 5 - ASSICURAZIONE INAIL

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, in particolare per i tirocinanti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

¹ I tirocinanti laureati non beneficiano automaticamente della estensione della polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell'Ateneo; detta estensione ha carattere obbligatorio solo ed esclusivamente nel caso in cui il tirocinante svolga - anche in parte - la propria attività presso le strutture dell'Ateneo; in proposito si rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "Note informative".

² Per quanto riguarda i tirocinanti laureati (che non sono pertanto più studenti iscritti presso l'Ateneo), la polizza "infortuni cumulativa" non opera automaticamente ma mediante adesione facoltativa, come precisato con nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "Note informative".

³ Per la riduzione di detto massimale nel caso di attività di tirocinio comportanti un basso rischio di sinistrosità (ad esempio: attività d'ufficio), si rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "Note informative".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Articolo 6 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 4 E 5

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 7 – EVENTUALI CONDIZIONI ⁴

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti e laureati della Facoltà di Ingegneria di Modena, quest'ultima si riserva di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento del contributo verranno definiti in successivi accordi

Articolo 8 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dei dati è IL PRESIDE.

Articolo 12 - SPESE

La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante invio a mezzo posta, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione viene trasmessa al soggetto ospitante in n. 2 esemplari. Il soggetto ospitante è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all'indirizzo: Via del Pozzo, n. 71 – 41100 Modena / 42100 Reggio Emilia).

⁴ La presente condizione riguarda la sola Facoltà di Ingegneria sede di Modena.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

La presente convenzione consta di nr. 5 pagine scritte sin qui.

Modena/Reggio Emilia, li 12.03.2012.....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

IL PRESIDENTE

(Prof.)

Per accettazione:, li

IL SOGGETTO OSPITANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 4 (coperture assicurative), 5 (Assicurazioni Inail), 6 (Disposizioni comuni agli artt. 4 e 5) e 8 (Foro competente) della presente convenzione.

Per accettazione:, li

IL SOGGETTO OSPITANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)

